



Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo (di seguito Fondo) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

Visto l'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

Considerato che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale ed è stata ripartita una quota pari ad euro 412.465.131,78 a titolo di anticipazione per le finalità previste dal citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;

Visto l'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rifinanzia per l'importo di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del Fondo e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, nel limite di 300 milioni di euro, anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 dicembre 2020, n. 541, con il quale, in attuazione dell'articolo 44, comma 1-bis, del predetto decreto-legge n. 104/2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del Fondo, sono state ripartite tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari ad euro



100.000.000,00 a titolo di ulteriore anticipazione per la compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 gennaio 2021, n. 33, con il quale sono state ripartite tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari a euro 324.708.049,45 per la compensazione mancati ricavi al 31 dicembre 2020, comprensivi delle risorse pari ad euro 237.173.181,24 euro stanziati dall'articolo 44, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i servizi aggiuntivi e non utilizzate al 31 dicembre 2020 per tale finalità, nonché delle risorse residue, non ancora ripartite, pari a 87.534.868,21 euro di cui al citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020;

Visto l'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo e prevede che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 4 febbraio 2021, n. 61, con il quale, in attuazione dell'articolo 22-ter del citato decreto-legge n.137/2020, sono state ripartite a titolo di anticipazione per la compensazione mancati ricavi per il periodo 23 febbraio 2020-31 gennaio 2021, risorse pari ad euro 100 milioni di euro;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui al predetto articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, destinando 800 milioni di euro a compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita nel 2020 e 2021 con priorità per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;

Considerato che a titolo di anticipazione per la compensazione minori ricavi sono stati ripartiti fra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale complessivamente 937 milioni di euro e che a titolo di saldo compensazione minori ricavi 2020 e anticipazione compensazione minori ricavi 2021 occorre ripartire tra i medesimi soggetti ulteriori 900 milioni di euro;

Considerato che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, prevede all'articolo 4, comma 1, il termine del 31 luglio 2021 per l'acquisizione dei dati istruttori necessari a procedere alle compensazioni in argomento;

Visto il verbale del Comitato paritetico dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale n. 28 del 27 gennaio 2021, con il quale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2020, n. 340, sono stati individuati in modo analitico i dati aziendali da utilizzare per l'istruttoria necessaria alla determinazione del contributo da riconoscere a ciascuna azienda;



Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza unificata del 25 marzo 2021 sulla tabella di rilevazione dei dati analitici in parola dei dati analitici in parola, sancita con la precisazione che la stessa è da considerarsi quale strumento di ripartizione delle risorse tra le Regioni e Province autonome;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 17 agosto 2021, n.334, con il quale è stato differito il termine del 31 luglio 2021 al 15 settembre 2021;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 novembre 2021, n. 449, con il quale il termine dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2021;

Visti i dati inviati dall'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale, con nota n. 268 del 2 novembre 2021, alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile;

Considerato che, per il 2020, i minori ricavi sono registrati quasi esclusivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 ed incidono in modo significativo sulla compensazione effettuata in base ai dati certificati di bilancio trasmessi dalle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di competenza di ciascuna regione e provincia autonoma o di competenza statale;

Considerata la difficoltà di quantificare, in sede istruttoria, i minori o i maggiori ricavi registrati dal 1 gennaio 2020 al 22 febbraio 2020;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini della semplificazione delle procedure, non dividere l'ammontare dei minori ricavi annuali per 365 giorni sottraendo l'importo relativo al periodo decorrente dal 1 gennaio al 23 febbraio;

Considerato che con nota del 28 settembre 2021, ASSOARMATORI ha chiesto un ulteriore differimento del termine previsto del 30 settembre per la trasmissione dei dati certificati all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Considerata la necessità di assicurare l'erogazione del contributo, destinato alla compensazione dei minori ricavi, al maggior numero di aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, al fine di evitare criticità finanziarie che possano incidere sulla regolarità e la continuità del servizio pubblico;

Tenuto conto che alla data del 30 settembre 2021 risultavano inviati dalle aziende di settore alla banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale i dati istruttori necessari per la determinazione dei contributi da riconoscere relativamente al 65 per cento circa dei contratti di servizio in essere nell'esercizio 2020;

Tenuto conto altresì che tali dati, in taluni casi, non risultavano completi o certificati tanto da richiedere la necessità di consentire l'integrazione degli stessi sino al 26 ottobre 2021, mediante la piattaforma dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale;

Vista la nota n. 269 del 2 novembre 2021, con la quale l'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale ha trasmesso le integrazioni di cui sopra;



Considerato che il 65 per cento dei contratti di servizio in parola corrisponde a circa l'85 per cento della media annuale dei ricavi da traffico degli esercizi 2018 e 2019;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'immediata ripartizione, tra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, di 700 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 41/2021, sulla base dei dati inseriti dalle aziende che hanno rispettato il termine del 30 settembre 2021;

Considerato altresì necessario ripartire la quota residua di stanziamento pari a 200 milioni di euro entro il 15 dicembre 2021, di cui 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento dell'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento del predetto articolo 29 del decreto-legge n. 41/2021, al fine di consentire anche alle aziende ritardatarie di fornire all'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale i dati istruttori necessari per la compensazione dei mancati ricavi 2020 e per l'anticipazione compensazione dei mancati ricavi 2021;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini del completamento dell'istruttoria di cui sopra, in tempo utile per l'impegno delle risorse stanziare, ammettere a valutazione i dati inseriti dalle aziende ritardatarie sino al 5 novembre 2021;

Vista l'intesa sancita nella seduta della Conferenza unificata del 3 novembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Contributi assegnati alle singole Regioni, alle Province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale per la compensazione minori ricavi da traffico al 31 dicembre 2020)

1. In applicazione dell'articolo 200, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è di seguito riportato, nella colonna (a) della Tabella 1, il riparto dei contributi assegnati alle singole Regioni, alle Province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale per la compensazione minori ricavi da traffico registrati dalle aziende del trasporto pubblico locale nell'esercizio 2020, emersi dalla rilevazione di cui in premessa.



TABELLA 1	%	Importo compensazione minore ricavo (a)	Totale "valori positivi" (b)
ABRUZZO	0,69	-10.704.082,02	267.075,86
BASILICATA	0,21	-3.238.707,66	1.646.547,56
CALABRIA	0,63	-9.839.828,27	5.944.113,66
CAMPANIA	5,28	-81.861.488,81	3.076.975,57
E. ROMAGNA	7,36	-114.184.686,94	0,00
F. V. GIULIA	1,41	-21.908.951,39	118.285,09
LAZIO	15,64	-242.697.572,55	1.410.020,74
LIGURIA	4,58	-70.997.787,80	144.477,34
LOMBARDIA	28,71	-445.431.262,90	328.029,18
MARCHE	1,67	-25.936.187,63	17.612,17
MOLISE	0,06	-924.469,34	2.263.621,81
PIEMONTE	6,35	-98.543.484,40	77.731,06
P. A. BOLZANO	0,98	-15.170.367,75	558.938,87
P. A. TRENTO	0,63	-9.775.240,98	0,00
PUGLIA	2,87	-44.594.903,42	4.048.421,13
SARDEGNA	1,08	-16.779.663,46	1.972.519,83
SICILIA	2,25	-34.850.279,80	3.835.804,65
TOSCANA	9,24	-143.341.026,03	1.771.229,81
UMBRIA	0,99	-15.398.293,96	9.349,88
VALLE D'AOSTA	0,11	-1.634.977,51	0,00
VENETO	7,57	-117.520.242,79	1.484.171,34
G.CIRCUMET.	0,13	-2.023.758,54	0,00
DOMOD. C.S.	0,13	-2.046.010,32	0,00
G.N.LAGHI	1,42	-22.073.912,97	0,00
	100,00	-1.551.477.187,22	28.974.925,53

2. Le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti affidanti procedono, con riferimento ai dati riportati nella colonna (b) della Tabella 1 e sulla base dei dati inseriti sulla piattaforma dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale dalle aziende interessate, all'accertamento dell'anticipazione compensazione minori ricavi 2020 assegnata alle stesse



aziende, riassegnando la medesima quota a titolo di anticipazione compensazione minori ricavi 2021 oppure procedendo al recupero.

3. Le Regioni, le Province autonome e gli altri Enti affidanti mediante l'utilizzo dei dati disponibili nella banca dati dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale verificano se sono state riconosciute anticipazioni per la compensazione dei minori ricavi tariffari alle aziende che non hanno inserito i dati istruttori inerenti l'esercizio 2020 nella medesima banca dati e provvedono, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n. 340, al recupero dell'anticipazione medesima.
4. I risultati della procedura attivata ai sensi dei commi 2 e 3 sono trasmessi, per il tramite delle Regioni e delle Province autonome, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della comunicazione prevista all'articolo 5, comma 3.

Articolo 2

(Risorse da impegnare a favore delle singole Regioni, delle Province autonome e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale in relazione ai contributi assegnati di cui all'articolo 1)

1. E' di seguito riportato, nella colonna (d) della Tabella 2, il riparto delle risorse che, considerate le anticipazioni già riconosciute, sono da impegnare, a favore delle singole Regioni, delle Province autonome e delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale per la compensazione minori ricavi da traffico registrati nell'esercizio 2020.



TABELLA 2	Totale Anticipazione assegnata 2020 (a)	Importo compensazione minore ricavo 2020 (b)	differenza (a-b)	Impegno della differenza quale saldo compensazione 2020 (d)	Importo dell'anticipazione non utilizzato
ABRUZZO	10.788.682,56	-10.704.082,02	84.600,54		84.600,54
BASILICATA	3.782.657,18	-3.238.707,66	543.949,52		543.949,52
CALABRIA	10.586.396,80	-9.839.828,27	746.568,52		746.568,52
CAMPANIA	72.390.817,81	-81.861.488,81	-9.470.671,00	9.470.671,00	
E. ROMAGNA	63.820.711,18	-114.184.686,94	-50.363.975,76	50.363.975,76	
F. V. GIULIA	16.222.793,00	-21.908.951,39	-5.686.158,39	5.686.158,39	
LAZIO	120.770.386,21	-242.697.572,55	-121.927.186,35	121.927.186,35	
LIGURIA	37.614.237,78	-70.997.787,80	-33.383.550,01	33.383.550,01	
LOMBARDIA	223.654.554,05	-445.431.262,90	-221.776.708,85	221.776.708,85	
MARCHE	14.686.965,17	-25.936.187,63	-11.249.222,45	11.249.222,45	
MOLISE	1.854.106,74	-924.469,34	929.637,40		929.637,40
PIEMONTE	62.693.697,34	-98.543.484,40	-35.849.787,06	35.849.787,06	
P. A. BOLZANO	9.898.780,04	-15.170.367,75	-5.271.587,71	5.271.587,71	
P. A. TRENTO	5.290.835,08	-9.775.240,98	-4.484.405,90	4.484.405,90	
PUGLIA	25.169.708,69	-44.594.903,42	-19.425.194,72	19.425.194,72	
SARDEGNA	15.225.349,38	-16.779.663,46	-1.554.314,08	1.554.314,08	
SICILIA	43.137.545,31	-34.850.279,80	8.287.265,51		8.287.265,51
TOSCANA	77.475.402,92	-143.341.026,03	-65.865.623,11	65.865.623,11	
UMBRIA	10.248.224,52	-15.398.293,96	-5.150.069,44	5.150.069,44	
VALLE D'AOSTA	1.567.155,61	-1.634.977,51	-67.821,89	67.821,89	
VENETO	96.103.201,69	-117.520.242,79	-21.417.041,10	21.417.041,10	
	922.982.209,06	-1.525.333.505,39		612.943.317,83	10.592.021,50
G.CIRCUMET.	1.410.042,04	-2.023.758,54	-613.716,50	613.716,50	
DOMOD. C.S.	876.764,68	-2.046.010,32	-1.169.245,64	1.169.245,64	
G.N.LAGHI	11.904.165,45	-22.073.912,97	-10.169.747,52	10.169.747,52	
	14.190.972,17	-26.143.681,83		11.952.709,66	
	937.173.181,24	-1.551.477.187,22		624.896.027,49	10.592.021,50

2. Le risorse di cui al comma 1 sono impegnate con successivo provvedimento per 700 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 41/2021, che ha incrementato la dotazione del Fondo, di cui al predetto articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
3. Sulla base dei dati certificati inseriti sulla piattaforma dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale, le Regioni e le Province autonome erogano i contributi, anche per il tramite degli Enti affidanti, alle imprese affidatarie e ai titolari degli introiti da tariffa. I medesimi soggetti hanno la facoltà, qualora risultino dati non certificati o siano rilevate evidenti anomalie inerenti i dati inseriti sulla piattaforma dell'Osservatorio, di richiederne la certificazione o correzione alle aziende in parola, prima di procedere all'erogazione del contributo. È fatta salva la verifica degli equilibri contrattuali al fine di evitare eventuali sovracompensazioni.
4. Ai fini dell'erogazione del contributo le imprese affidatarie forniscono agli Enti affidanti tutti gli elementi istruttori necessari per le verifiche di cui al presente articolo.



5. Per le verifiche in parola, le Regioni e le Province autonome possono avvalersi anche dei dati disponibili sulla banca dati dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale.

Articolo 3 (Anticipazione minori ricavi 2021)

1. Le risorse stanziare dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 41/2021 per la compensazione minori ricavi da traffico 2020 e 2021, non utilizzate per la compensazione dei medesimi ricavi riferiti all'esercizio 2020, sono ripartite fra le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale a titolo di anticipazione, tenendo conto delle percentuali risultanti dall'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, come di seguito riportato.

TABELLA 3	%	Impegno della differenza quale saldo compensazione 2020 (a)	importo anticipazione 2020 non utilizzato (b)	anticipazione compensazione minori ricavi 2021 (c)	anticipazione compensazione mancati ricavi 2021 al netto anticipazione 2020 non utilizzata d=(c-b)
ABRUZZO	0,69	0,00	84.600,54	518.163,65	433.563,11
BASILICATA	0,21	0,00	543.949,52	156.779,50	-387.170,02
CALABRIA	0,63	0,00	746.568,52	476.326,82	-270.241,70
CAMPANIA	5,28	9.470.671,00	0,00	3.962.754,37	3.962.754,37
E. ROMAGNA	7,36	50.363.975,76	0,00	5.527.457,10	5.527.457,10
F. V. GIULIA	1,41	5.686.158,39	0,00	1.060.569,43	1.060.569,43
LAZIO	15,64	121.927.186,35	0,00	11.748.514,23	11.748.514,23
LIGURIA	4,58	33.383.550,01	0,00	3.436.863,88	3.436.863,88
LOMBARDIA	28,71	221.776.708,85	0,00	21.562.455,19	21.562.455,19
MARCHE	1,67	11.249.222,45	0,00	1.255.520,05	1.255.520,05
MOLISE	0,06	0,00	929.637,40	44.751,75	-884.885,65
PIEMONTE	6,35	35.849.787,06	0,00	4.770.297,11	4.770.297,11
P. A. BOLZANO	0,98	5.271.587,71	0,00	734.367,80	734.367,80
P. A. TRENTO	0,63	4.484.405,90	0,00	473.200,27	473.200,27
PUGLIA	2,87	19.425.194,72	0,00	2.158.751,95	2.158.751,95
SARDEGNA	1,08	1.554.314,08	0,00	812.270,65	812.270,65
SICILIA	2,25	0,00	8.287.265,51	1.687.033,80	-6.600.231,71
TOSCANA	9,24	65.865.623,11	0,00	6.938.858,38	6.938.858,38
UMBRIA	0,99	5.150.069,44	0,00	745.401,26	745.401,26
VALLE D'AOSTA	0,11	67.821,89	0,00	79.146,06	79.146,06
VENETO	7,57	21.417.041,10	0,00	5.688.924,82	5.688.924,82
		612.943.317,83	10.592.021,50	73.838.408,07	63.246.386,57
G.CIRCUMET.	0,13	613.716,50	0,00	97.966,19	97.966,19
DOMOD. C.S.	0,13	1.169.245,64	0,00	99.043,35	99.043,35
G.N.LAGHI	1,42	10.169.747,52	0,00	1.068.554,90	1.068.554,90
	100,00	11.952.709,66	0,00	1.265.564,44	1.265.564,44
		624.896.027,49	10.592.021,50	75.103.972,51	64.511.951,01



2. Con successivo provvedimento si procede all'impegno delle risorse indicate nella colonna (d) della Tabella 3.

Articolo 4

(Eventuale integrazione riparto compensazione minori ricavi esercizio 2020)

1. L'importo di 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento dell'articolo 22-ter del citato decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del citato decreto-legge n. 34/2020, e 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento del predetto articolo 29 del decreto-legge n. 41/2021, è ripartito, con successivo provvedimento, tra le singole Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, entro il 31 dicembre 2021, con le percentuali di cui all'articolo 1, modificate tenendo conto degli eventuali dati istruttori inseriti sulla piattaforma dell'Osservatorio per le politiche del trasporto pubblico locale dal 1 ottobre 2021 al 5 novembre 2021.

Articolo 5

(Compensazioni minori ricavi tariffari relativi all'esercizio 2021 ed eventuale correzione del saldo 2020)

1. Con successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro maggio 2022, tenendo conto delle modalità previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 agosto 2020, n.340, sono definite le procedure e di tempi per la ripartizione definitiva dei contributi assegnati alle singole Regioni, alle Province autonome ed alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, per la compensazione minori ricavi da traffico inerente l'esercizio 2021.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1, si procede ad eventuali correzioni del riparto di cui all'articolo 1, conseguenti all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 1 e del comma 3 dell'articolo 2.
3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 2, le Regioni, le Province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, entro il 31 marzo 2022, comunicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed al Ministero dell'economia e delle finanze le correzioni apportate all'importo assegnato, di cui all'articolo 1 sulla base dell'applicazione della procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 2.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

